

ANTONIO RIZZO e ASCIERTO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il nostro Paese è impegnato in varie missioni di pace ed impiega per lo scopo circa diecimila militari i quali alle prossime consultazioni elettorali potrebbero veder negato l'esercizio del diritto al voto;

il ministero della difesa, rispondendo ad una apposita interrogazione parlamentare, il 16 marzo, ha asserito che « lo status militare impone condizionamenti che incidono sulla possibilità di esercitare tale diritto » aggiungendo che « ogni sforzo debba essere fatto per ridurre il più possibile casi di questo genere »;

il problema relativo ai militari all'estero risulta essere molto diverso dalla situazione in cui si trovano altre categorie di elettori come i marittimi poiché per i primi c'è l'esigenza prioritaria dell'Italia e la norma che ha imposto tale impiego;

a Skopje, Macedonia, c'è la sede diplomatica italiana più vicina al teatro operativo della Missione italiana in Kosovo, ove potrebbero essere effettuate direttamente o con seggi distaccati le operazioni di voto -:

se voglia riconoscere ai militari, il sacrosanto diritto di voto alle prossime elezioni amministrative del 16 aprile 2000, assumendo le necessarie iniziative normative urgenti che consentano ai militari italiani di poter esercitare il loro diritto.

(5-07620)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ORTOLANO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

nel mese scorso la Direzione della F.A.P.A. (leader nazionale nella produzione di portapacchi e portasci) ha deciso

di chiudere la produzione dello stabilimento di Beinasco (Torino), esternalizzando il lavoro per ridurre i costi della manodopera attraverso l'uso di lavoratori precari;

questa operazione comporta, nella prima fase, l'utilizzo della mobilità per 31 operai su 87 (in maggioranza donne), col rischio di imboccare la strada del declino produttivo ed occupazionale con conseguenze negative sul tessuto economico circostante;

l'amministrazione comunale di Beinasco ha scelto di sostenere la lotta dei lavoratori e creare momenti di confronto sul tema dell'occupazione -:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per richiamare l'azienda alle proprie responsabilità sociali verso i lavoratori ed il territorio che la ospita.

(5-07612)

GATTO e TATTARINI. - *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

in una lettera indirizzata all'UNIRE dello SNAI Servizi si precisava « ...Per tutto il tempo necessario allo studio ed all'approntamento della ipotizzata struttura comune e comunque sino al momento in cui l'UNIRE ritenesse di affidare alla stessa la gestione del Segnale Televisivo o ne iniziasse la gestione in proprio SNAI Servizi srl si impegna per quanto gli compete a proseguire alle condizioni odierne la gestione della rete di proprietà delle Agenzie Ippiche che collega gli ippodromi ed il centro regia di Capannori, nonché il servizio di regia e di diffusione del Segnale TV presso i Delegati che attualmente usufruiscono di tale servizio. » (11 settembre 1995 Protocollo 61251);

nel parere richiesto qualche mese dopo dallo SNAI a un Professore di Diritto Costituzionale si segnala « ...L'Articolo 6 della Convenzione Amministrazione PP.TT/CRAI esclude espressamente

ogni possibilità di cessione, anche parziale, della concessione salvo che non intervenga un esplicito assenso dell'Amministrazione. Se nonché, a parte i tempi lunghi che potrebbe richiedere l'ottenimento dell'assenso, una richiesta in tal senso avrebbe l'effetto di attirare l'attenzione dell'Amministrazione sulle modalità di espletamento dei collegamenti in ponte radio, con il connesso rischio che emergano le problematiche sopra evidenziate. (Parere, 28 Febbraio 1996);

nella risposta all'interrogazione Parlamentare n. 4-02925, il Ministro delle Risorse Agricole Pinto, segnalava «...La diffusione delle immagini delle Corse presso i punti di accettazione delle scommesse viene attualmente svolta dalla Società SNAI Servizi in base ad atto convenzionale, mentre la Euphon srl cura per conto di detta Società, la sola regia delle immagini da avviare ai punti di accettazione delle scommesse. L'affidamento a una Società terza delle operazioni di regia era stata richiesta espressamente dall'autorità Antitrust allo scopo di garantire che non potessero verificarsi episodi idonei ad alterare la parità di condizioni dei diversi ippodromi in relazione all'ordine di trasmissione delle singole corse.» (27 Marzo 1997);

nonostante le irregolarità segnalate nel parere dallo SNAI stesso richiesto, le Agenzie, soggetti terzi e pertanto senza titolo abilitante per trasmettere ad un pubblico indeterminato né per cedere l'uso dell'immagine raggiungono un accordo SNAISAT, tollerato dall'UNIRE, per la trasmissione delle immagini all'esterno delle Agenzie;

la Federippodromi immediatamente dopo questo accordo, firmato tra SNAI Servizi e il gruppo Tele+ (SNAISAT), replica diffidando «...SNAI Servizi e Tele+ dallo sfruttamento commerciale delle immagini televisive delle corse...» rimproverando inoltre «... decine di irregolarità sia per mancanza di controlli sia per vere e proprie autorizzazioni formali che finireb-

bero per favorire - secondo la Federippodromi - il disegno strategico di un gruppo di potere che si riconosce nei vertici dello SNAI» (ANSA 28 Maggio 1997);

in risposta alla diffida di Federippodromi, lo SNAI emette un comunicato precisando «...Non vi è alcuna preclusione all'autorizzazione di diffondere le immagini delle Corse all'interno di una trasmissione in differita di quindici minuti, subordinando però l'autorizzazione al fatto che si disponga delle necessarie licenze regolarmente rilasciate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.»;

nel mese di ottobre dell'anno scorso, il primo firmatario con l'intenzione di chiarire definitivamente questo punto, presentava una interrogazione al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni onorevole Cardinale sollecitando di informare la Camera se erano «...avvenute modifiche che alterassero la sostanza della Convenzione firmata il 30 novembre 1993 tra il Ministero delle Poste ed il CRAI» senza che il Ministero sino ad oggi abbia provveduto a dare una risposta esplicita.

lo Sportsman di giovedì 23 marzo 2000 in prima pagina riportava una lettera firmata dai Presidenti degli Allevatori del Trotto e del Galoppo nella quale si segnalava che «...Nei giorni scorsi il Ministro Cardinale ha reso visita agli uffici televisivi dello SNAI, evento questo trasmesso con grande enfasi dalla stessa rete televisiva...». Nella stessa i due Presidenti si domandavano «...Cosa significa tutto ciò? Che ne è del Segnale Televisivo di proprietà UNIRE?»

nel parere dell'Ufficio Legale UNIRE in data 7 febbraio 2000, riferito alla proroga della gestione del Segnale Televisivo si metteva in risalto «...Come il titolo giuridico in base al quale il CRAI, diffonde il segnale televisivo in favore dell'UNIRE (che ne è esclusiva proprietaria) non possa prescindere da un atto concessorio inteso nel suo significato proprio»;

L'Ufficio Legale rilevava inoltre che «...talché si può dedurre che fino a quando non siano adottati provvedimenti nella direzione di disporre a breve di un sistema di diffusione del segnale televisivo attuato in seguito a procedimento a evidenza pubblica l'atto di affidamento diretto a CRAI è censurabile sotto il profilo della violazione della direttiva CEE n. 50 del Consiglio del 18 giugno 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79 Articolo 53 e seguenti.»;

questa interpretazione legale, che si concilia perfettamente allo spirito della Legislazione Europea (sistematicamente lasciata da parte in materia di giochi e scommesse), non solo metterebbe in crisi la giuridicità della proroga che l'Ente Pubblico sta cercando di materializzare ma metterebbe in crisi anche tutti gli accordi precedentemente intercorsi tra CRAI ed UNIRE relativi alla diffusione del Segnale Televisivo;

sotto il profilo della legittimità legale una nuova proroga sarebbe da interpretare come un nuovo schiaffo alle regole che dovrebbero garantire, dopo le palesi strumentalizzazioni del passato, le ragioni dell'Ente Pubblico e come conseguenza di tutto il settore ippico produttivo;

dopo l'approvazione del Decreto Interministeriale, il Ministro delle politiche agricole segnalava che l'articolo 4 prevedeva «...Il segnale TV relativo alla trasmissione delle Corse e distribuito dall'UNIRE in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta. Nel caso in cui gli utilizzatori siano le Concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del Segnale sono stabilite sentito l'UNIRE con Decreto del Ministero delle Finanze d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole.» - aggiungendo - «...Ora, può bandire la gara per la gestione dello stesso, una gara Europea» (*Gazzetta dello Sport*, 11 dicembre 1999).

se non ritenga necessario, di fronte alle manifeste contraddizioni segnalate ed alla manovra dilatoria della proroga,

intervenire invitando il Commissario Governativo a predisporre immediatamente, nel rispetto delle regole e dei principi della Legislazione Europea, il Bando di Gara Europeo per l'assegnazione della gestione del Segnale Televisivo che non solo serva a garantire le ragioni economiche ma serva anche ad impedire interferenze e rafforzare il governo del sistema ippico. (5-07613)

FOTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.*
- Per sapere - premesso che:

già con precedente atto di sindacato ispettivo (n. 5-00489, pubblicato sul resoconto sommario n. 50 dell'11 settembre 1996) l'interrogante chiedeva di conoscere quali provvedimenti il Ministro dei lavori pubblici intendesse assumere per sollecitare la sistemazione del tratto della strada provinciale n. 36, che da Ponte dell'Olio conduce a Casenuove di San Giorgio, in provincia di Piacenza;

il precario stato in cui versa la strada in questione, e il conseguente grave pericolo per gli utenti della stessa, sono stati partecipati, più volte, ai presidenti dell'amministrazione provinciale di Piacenza (succedutisi nel tempo) che si sono sistematicamente distinti per formulare promesse d'imminenti interventi, rimasti sempre lettera morta;

la prima istanza presentata per sollecitare la sistemazione della strada provinciale n. 36, nel tratto sopra menzionato, risale al 16 dicembre 1992, il che conferma la totale inaffidabilità dell'amministrazione provinciale di Piacenza, attestata anche dalle informazioni dalla stessa rese all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, in occasione della risposta all'atto di sindacato ispettivo in premessa evocato;

è del tutto evidente che nessun seguito è stato dato, ad oggi, alle iniziative annunciate - ma solo annunciate - dall'amministrazione provinciale di Piacenza; in particolare, pienamente disattese risultano le assicurazioni fornite dal Presidente

di quell'Ente (il ragioniere Dario Squeri) che con nota protocollo 50953 del 29 ottobre 1997 assicurava l'interrogante che i lavori in questione avrebbero avuto inizio «entro la prossima stagione primaverile» -:

se i fatti in questione siano noti al Ministro interrogato e quali iniziative intenda assumere per favorire la sistemazione del tratto di strada in questione. (5-07614)

PAMPO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

la legge 5 febbraio 1965 n. 26: rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle forze armate, ha stabilito la corresponsione di lire 3.000, diconsi tremila lire mensili ai consegnatari di materiali con l'obbligo di rendiconto giudiziale alla Corte dei conti;

le categorie incaricate per le suddette attività sono gli agenti alla riscossione, gli agenti pagatori o tesorieri ed i consegnatari;

le responsabilità che ricadono sulle predette categorie sono di natura militare, penale ed amministrative uguali per tutti;

risulta, altresì, chiaro che i suddetti incarichi vanno di là dello *status* di militari tant'è che i più anziani scaricano sui più giovani il peso di quest'attività;

i consegnatari, che pure svolgono le stesse attività delle altre categorie e sono soggetti alle medesime discipline pur essendo utilizzati allo scopo non percepiscono l'indennità prevista, appunto, dalla legge del 1965;

è chiaro che la suddetta indennità va rivalutata o almeno adeguata a quella corrisposta alle categorie che svolgono le medesime mansioni -:

per quanto sopra quali concrete ed immediate iniziative ritenga di dover adottare per eliminare le sperequazioni in essere;

se non ritenga di adeguare ed armonizzare la suddetta indennità a quella erogata nel settore pubblico al fine di non alimentare le sperequazioni in essere. (5-07615)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

nel nostro Paese operano molte associazioni di volontariato senza scopo di lucro che si occupano del prezioso servizio del trasporto degli infermi; la loro opera garantisce a molti cittadini di poter usufruire di un servizio indispensabile e nello stesso tempo rende meno oneroso per l'Ente pubblico la gestione di questo indispensabile compito;

per poter operare queste associazioni hanno la necessità di poter disporre dei mezzi e delle attrezzature necessarie, in primo luogo delle ambulanze;

riguardo le spese sostenute dalle associazioni per questi beni, la legge 26 del 1991 prevede l'esenzione dell'Iva sull'acquisto delle ambulanze;

la Croce Bianca di Fai della Paganella in Trentino è una di queste associazioni e si trova nell'urgenza di acquistare un'ambulanza. I rappresentanti si sono rivolti a diversi consulenti fiscali ma non hanno trovato risposta certa sul fatto che la legge 26 del 1991 che prevede l'esenzione dall'Iva sia ancora in vigore o meno. Secondo i consulenti fiscali da loro interpellati questa legge sarebbe ancora in vigore ma risulta difficile l'interpretazione delle circolari integrative emesse in seguito. Secondo alcuni l'Iva va pagata mentre secondo altri no;

gli uffici pubblici preposti sono stati più volte interpellati ma non hanno fornito una risposta a questo quesito posto dall'associazione ormai da un anno;

anche la ditta che dovrebbe fornire l'ambulanza si trova in difficoltà rispetto a questa questione -:

se non ritenga di dover intervenire sui propri uffici per fare chiarezza su que-

s'importante questione inerente l'esenzione dall'Iva per l'acquisto di ambulanze e beni strumentali da parte di associazioni di volontariato e senza scopo di lucro che operano nel settore del trasporto infermi;

se non reputi che il prezioso servizio che queste associazioni compiono nel nostro Paese vada sostenuto anche attraverso misure fiscali come l'esenzione dall'Iva sull'acquisto di ambulanze e quant'altro necessita loro per espletare questo servizio a beneficio di tutti i cittadini;

se non condivida che una semplificazione delle norme in materia fiscale per le associazioni di volontariato permetterebbe loro di poter dedicare più energie al servizio e incentiverebbe la partecipazione dei cittadini a prestare la propria opera in queste associazioni. (5-07616)

COLOMBINI, GIANNATTASIO, LAVAGNINI, TARDITI, TABORELLI, APREA, PIVA, GAZZILLI, DE GHISLANZONI CARDOLI, SESTINI, PAROLI, GIULIANO, PREVITI, FLORESTA, GASTALDI, FRAU, COLLETTI, FRATTINI, CUCCU, SAPONARA, MARTINO, VITO, PRESTIGIACOMO, MANCUSO, ALESSANDRO RUBINO, STRADELLA, DI LUCA, PALMIZIO, MATRANGA, ROSSETTO, DIVELLA, SAN TORI, DE LUCA, GIOVINE, LORUSSO, BAIAMONTE, VALDUCCI, NICCOLINI, GARRA, FILOCAMO, POSSA, MARZANO, D'IPPOLITO, BERRUTI, MARTUSCIELLO, BECCHETTI, ARMOSINO, TORTOLI, GIUDICE, LEONE, DONATO BRUNO, LO JUCCO, SCARPA BONAZZA BUORA, COLLAVINI, VINCENZO BIANCHI, MISURACA, AMATO e COSTA. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

sono state presentate numerose proposte di legge con lo scopo di riconoscere al personale in quiescenza, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, il diritto di avere a tutti gli effetti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro che hanno cessato il servizio nel periodo compreso tra il 1981 e il 1995;

questo diritto è stato riconosciuto per tutti i pensionati pubblici (dapprima per il comparto « scuola » - legge n. 209 10 aprile 1987 e ministeriali, comprese tutte le Aziende autonome di Stato, con la legge n. 266 8 maggio 1987) ma non esteso al personale delle Ferrovie dello Stato, per un banale errore di distrazione del legislatore che, in presenza della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato e del rapporto di impiego dei ferrovieri in servizio, non ha considerato che per effetto dell'articolo 21 della legge n. 210 del 17 maggio 1985, continuavano ad essere « pensionati pubblici » gestiti dal Ministero del tesoro;

la XI Commissione Lavoro della Camera, dopo aver iniziato l'iter legislativo ha richiesto al Governo, nel luglio 1999 l'invio di una relazione tecnico-finanziaria;

quali siano i motivi che ancora ostacolano l'emanazione di detta « relazione tecnica » se non la mancanza assoluta da parte del Governo di voler dare al Parlamento elementi di pubblico dominio indispensabili per fare chiarezza su una grave inadempienza mostrando quindi una chiara volontà di insabbiamento, oppure, una semplice negligenza legata al completo disinteresse nei confronti della problematica inerente i ferrovieri in pensione.

(5-07617)

BARRAL. - *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

da oltre due anni, è stata da più parti richiamata la necessità di un progetto complessivo per la creazione di un « distretto sanitario montano » nel comprensorio della Valsesia (provincia di Vercelli);

più volte, tale proposta ha trovato spazio di discussione e rilievo attraverso dichiarazioni ai mezzi di informazione da parte di esponenti politici locali di diverso schieramento;

è stato più volte sottolineato il valore del progetto, presentato come innovativo e potenzialmente estendibile ad altre aree del Paese;

finora poco o nulla di concreto è stato mai rilevato in ordine al progetto di merito;

in Valsesia ed aree immediatamente vicine esistono attualmente tre strutture ospedaliere (Gattinara - Borgosesia - Varallo Sesia) che compongono un sistema potenzialmente prezioso e articolato per l'intero comprensorio;

il futuro dei tre ospedali valesiani ancora non si conosce di preciso, date sia le voci di una possibile privatizzazione della struttura di Gattinara, sia la necessità di costruire una nuova struttura ospedaliera nel territorio di Borgosesia in sostituzione del vecchio complesso -:

quali siano le reali intenzioni in ordine all'effettiva creazione del distretto sanitario montano in Valsesia;

quale sia l'effettiva linea d'indirizzo per il rilancio degli ospedali di Gattinara e Varallo Sesia, ovvero se si ha intenzione nel primo caso di procedere a privatizzazione o convenzione;

se, come e dove verrà realizzato il nuovo ospedale di Borgosesia, ed in particolare se le aree eventualmente individuate corrispondano appieno ai requisiti necessari ad una successiva edificazione, ovvero se queste aree non siano sottoposte a vincolo. (5-07618)

CHERCHI e BRUNALE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

in occasione dell'approvazione della legge finanziaria 2000, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/6557/166 Acquarone ed altri a proposito del tasso d'interesse applicato alle dilazioni delle imposte sulle successioni e donazioni -:

entro quali tempi ritenga che allo stesso ordine del giorno si debba dare conseguente attuazione. (5-07621)

CANGEMI. - *Ai Ministri della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

con la G.U.R.I. del 3 giugno 1997, n. 43 4^a serie speciale sono stati indetti concorsi circoscrizionali, per esami, per l'accesso al profilo professionale di assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale;

con l'accordo interpretativo del Ccnl 1998-2001 sottoscritto il 3 febbraio 2000 è stato disposto un percorso di riqualificazione del personale finalizzato al passaggio a posizioni superiori. A tal fine sono stati reperiti i fondi necessari nonostante le asserite difficoltà;

il decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54 autorizza il ministero a stipulare contratti a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili al fine di garantire l'attuazione delle normative sul giudice unico;

appare dunque chiara la volontà di fronteggiare le esigenze dell'amministrazione della giustizia da un lato con nuove forme di precariato dall'altro con percorsi tutti interni agli attuali assetti dell'amministrazione eludendo una graduatoria attualmente in vigore;

a tal proposito non può non farsi riferimento all'importante pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 16 dicembre 1998 - 4 gennaio 1999, pubblicata nella G.U.R.I., n. 2 prima serie speciale), che ha dichiarato illegittimi i corsi di riqualificazione per il passaggio al settimo livello riservati ai dipendenti del Ministero delle finanze, con la motivazione che per coprire i posti disponibili nella pubblica amministrazione « il concorso quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore »;

appare dunque urgente una profonda revisione dell'indirizzo finora perseguito avendo riguardo sia ai diritti dei cittadini

dichiarati idonei dalle procedure concorsuali sia il perseguimento degli scopi istituzionali dell'amministrazione -:

quali iniziative immediate si intendano assumere per dare positiva soluzione a questa preoccupante vicenda. (5-07622)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

la fondazione Trentino Università è nata per iniziativa dell'università degli studi di Trento, la Camera di commercio industria e agricoltura di Trento, rappresentanti dell'economia locale e singoli cittadini;

non si propone alcun fine di lucro e le finalità per le quali opera sono: promuovere e migliorare il rapporto tra l'università di Trento ed il Trentino; contribuire ad avvicinare i cittadini, gli imprenditori e gli altri soggetti dell'economia e della società trentina, per far conoscere e sostenere l'università; favorire l'inserimento dei giovani laureati nel mercato del lavoro; favorire la realizzazione di progetti di ampio respiro a favore della collettività locale;

questo tipo di fondazioni che hanno lo scopo di sostenere l'università sono numerosissime soprattutto all'estero e svolgono un'importante funzione per stabilire un ponte fra il territorio e l'ateneo;

la fondazione garantisce la massima trasparenza sulla destinazione dei fondi essendo retta da un consiglio di amministrazione nominato dai soci;

la fondazione Trentino Università opera utilizzando le seguenti risorse: il fondo costituito dalle quote versate dai soci e dal suo rendimento finanziario, i contributi periodici e *una tantum* versati da enti, imprese e privati cittadini, sponsorizzazioni e contributi per specifiche iniziative;

con le risorse a disposizione la fondazione Trentino Università si propone in particolare di: divulgare anche attraverso appositi servizi di orientamento, la cono-

scenza dell'università e delle sue potenzialità fra i cittadini e gli imprenditori del Trentino e dei territori che gravitano attorno all'università di Trento; contribuire ad orientare l'attività formativa dell'università e degli istituti ad essa collegati, alle concrete esigenze del mercato del lavoro e dell'economia in generale; sostenere l'inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro sostenendo le attività di *stage* e di studio in Italia e all'estero; promuovere con l'apporto del mondo accademico la conoscenza e la riflessione sui principali temi sociali ed istituzionali locali, nazionali ed internazionali; favorire lo sviluppo di attività di ricerca e di progettazione di ampio respiro su temi specifici aggregando risorse scientifiche sia dell'Università che esterne ad essa; erogare borse di studio e premi;

la fondazione Trentino Università ha inviato al ministero delle finanze una missiva datata 1° febbraio 1999 per sapere se le erogazioni che le pervengono da parte di privati cittadini e imprese, possano essere riconosciute come fiscalmente deducibili ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie. Finora non ha tuttavia ricevuto risposta alcuna -:

se non ritenga condivisibili le alte finalità e gli obiettivi istitutivi che sono alla base della fondazione Trentino Università;

se non reputi necessario porre tale fondazione nelle condizioni di poter operare mettendo a disposizione dei cittadini tutte le proprie risorse per la crescita culturale, la qualificazione dell'occupazione, la ricerca, liberandola da quelle norme che gravano e limitano la sua possibilità di operare;

se non ritenga che in questa situazione ricorrano i presupposti che l'ordinamento fiscale stabilisce per rendere deducibili le erogazioni fatte a favore della fondazione per sostenerne attività e scopi, da imprese e privati cittadini;

se non reputi che rendendo fiscalmente deducibili le erogazioni queste sarebbero incentivate e la fondazione po-

trebbe disporre di maggiori fondi da destinare ai nobili scopi ed obiettivi che la caratterizzano. (5-07623)

BOLOGNESI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

Il 24 marzo 2000 le atlete della Nazionale Italiana di Pallanuoto il cosiddetto « Setterosa », si sono recate presso la sede della Federazione italiana nuoto, per chiedere il riconoscimento del premio di qualificazione in vista del secondo girone di ammissione alle Olimpiadi di Sidney che si terrà a Palermo nel mese di aprile, ricevendo risposta negativa;

lo stesso premio risulta invece accordato alla Nazionale maschile di pallanuoto;

i premi di qualificazione vengono fissati prima degli appuntamenti internazionali e rappresentano uno stimolo per il raggiungimento di un risultato che non è solo di squadra ma dell'intero movimento sportivo -:

quali siano le motivazioni che hanno indotto la Federazione ad una simile decisione, considerando che le atlete del settore nazionale di pallanuoto risultano essere tre volte campionesse d'Europa e campionesse del mondo in carica;

per quale motivo si sia proceduto ad una simile discriminazione, in un contesto di generale promozione di pari opportunità tra uomo e donna in tutti gli ambiti del vivere sociale, da parte di un organismo federale che, peraltro, gestisce denaro pubblico anche finalizzato ai premi di qualificazione a competizioni internazionali;

quali e quanti siano i premi assegnati dal 1998 al 2000 alle rappresentative nazionali maschili e femminili, singoli atleti/e e squadre da ciascuna federazione sportiva nazionale;

quali siano i criteri in base ai quali siano stati assegnati premi e a quanto ammontino;

se non ritenga che tale comportamento da parte della Fin possa essere considerato palesemente discriminatorio ed eventuale indice di disinteresse nei confronti dei risultati che la Nazionale femminile di pallanuoto, ha conseguito negli ultimi anni, con un contributo per l'intero movimento sportivo italiano. (5-07624)

GARRA e MISURACA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *La Sicilia* del 25 marzo 2000 ha reso noto che i carabinieri della stazione di Niscemi (provincia di Caltanissetta) hanno nei giorni scorsi acquisito, presso i competenti uffici del predetto comune, gli atti relativi a lavori pubblici dell'ammontare complessivo di oltre 100 miliardi;

in precedenza il sindaco di Niscemi Salvatore Liardo e l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Di Martino erano stati sentiti a Roma dall'Ufficio di presidenza della Commissione antimafia ed alla presenza del senatore Ottaviano Del Turco;

l'antefatto era stato costituito dalla emergenza frana dell'ottobre 1997 in previsione ed a seguito della quale l'interrogante aveva presentato al Governo gli atti ispettivi n. 5-03002 del 7 ottobre 1997; n. 2-00718 del 15 ottobre 1997; n. 4-16332 del 19 marzo 1998 e n. 5-03002 del 3 aprile 1998 rimasti tutti senza risposta malgrado il sollecito e malgrado il lungo tempo intercorso;

dagli scarsi elementi di conoscenza che l'interrogante ha potuto acquisire, sembra che la Protezione civile abbia stanziato 100 miliardi per i danni provocati dalla frana e per le opere di consolidamento dell'abitato, ma le opere pubbliche realizzate o in corso di realizzazione sarebbero opere urbanistiche, che con la frana non hanno nulla in comune, come, ad esempio, il rifacimento dell'impianto di illuminazione del centro abitato;

disfunzioni della civica amministrazione avrebbero di recente provocato la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco di centro-sinistra Salvatore Liardo e, di altri amministratori pubblici e tecnici a livello regionale, provinciale e comunale, con l'accusa di non essere a tempo debito intervenuti per prevenire la frana o per limitare l'entità dei danni cagionati dall'evento franoso -:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se il Governo e la protezione civile abbiano erogato la somma di lire 100 miliardi per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza franosa e se all'erogazione della somma sia seguita un'adeguata attività di vigilanza rivolta ad evitare distruzione di fondi per opere pubbliche - di certo utili alla collettività sociale, ma non aventi con l'evento franoso un rapporto di stretta connessione -, chiarendo se e quali lavori pubblici siano stati realizzati o siano in corso di realizzazione con il finanziamento della protezione civile;

se lo stato della frana (e ad essere più precisi delle frane accertate che minacciano l'abitato di Niscemi) si sia aggravato o se siano stati realizzati interventi idonei ad evitare il ripetersi di eventi franosi.

(5-07625)

TARADASH. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

molte imprese che operavano con amministrazioni ed enti pubblici si sono trovate in gravi difficoltà finanziarie pur essendo titolari di commesse e creditrici di ingenti somme per il fermo dei pagamenti dovuti che ha fatto seguito, nel 1993, alle inchieste giudiziarie note sotto il nome di « Tangentopoli »; in molti casi, la persistenza della mora nei pagamenti ha condotto all'avvio di procedure fallimentari nei confronti di aziende che avevano piena sicurezza di coprire il grave deficit di bilancio;

tra queste, l'impresa di costruzioni Lei s.p.a., che a causa del mancato pagamento per opere eseguite ed appaltate, l'11 novembre 1994, con pieno assenso dei creditori, è entrata in amministrazione controllata;

il 14 marzo 1997, per il persistere del ritardo dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti, con D.P. n. 1138, la società è stata ammessa alla procedura del concordato preventivo ancora con l'assenso dei creditori, consapevoli delle ragioni delle inadempienze e delle buone prospettive di rilancio dell'attività;

ciò nonostante, l'8 dicembre 1997, con D.F. n. 61298 del tribunale fallimentare di Roma, la Lei s.p.a. è stata dichiarata fallita attraverso una procedura che suscita serie perplessità quanto alla correttezza ed al rispetto delle norme sancite dall'ordinamento e dei fondamentali principi di difesa in giudizio;

il fallimento infatti è stato dichiarato senza che la maggioranza dei creditori ne avesse fatto richiesta e senza sentire preventivamente il titolare dell'impresa, in qualità di amministratore della società, come previsto dalla legge;

inoltre, alla data della dichiarazione di fallimento, la società era aggiudicataria di 6 miliardi di lavori di cui 2 in piena esecuzione, aveva oltre venti persone occupate regolarmente retribuite;

rispetto alle condizioni di insolvenza e alla mancata audizione del debitore, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 1992, n. 89, ha ritenuto che: « Nel fallimento cosiddetto ordinario il giudice che riceve l'istanza prima di dichiarare il fallimento sente le parti, creditore istante e debitore; può concedere a quest'ultimo una dilazione per il pagamento del debito sospendendo di provvedere sulla istanza di fallimento; può altresì verificare i presupposti della dichiarazione di fallimento, cioè l'esistenza dello stato di insolvenza che è cosa diversa dalla morosità del pagamento o addirittura la sussistenza

del titolo, specie se si tratta di un titolo provvisorio»; tale principio è stato affermato dalla consulta anche successivamente, con sentenza 27 aprile 1994, n. 173 nella quale si afferma che il debitore ha un interesse tutelato nella forma dell'obbligo da parte del giudice della sua previa audizione;

il titolare dell'impresa, il signor **Battista Walter Lei**, che nel frattempo aveva fatto richiesta di omologazione del concordato misto, venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento, ha chiesto chiarimenti al commissario giudiziario ed al giudice incaricato senza ricevere alcun riscontro alla sua lettera;

successivamente, per il persistente silenzio dei soggetti interpellati, il signor **Lei** ha inoltrato formale istanza al presidente del tribunale fallimentare di Roma per essere messo a conoscenza degli elementi necessari per presentare l'appello entro i termini previsti dalla legge, ma non ha ottenuto alcuna risposta né potuto visionare i documenti relativi alla dichiarazione di fallimento depositati presso il tribunale;

sono trascorsi circa due anni da quando il signor **Lei** ha presentato opposizione al decreto di fallimento senza che la corte di appello sia pervenuta ad alcuna decisione;

il trascorrere di un così significativo lasso di tempo è incompatibile con la necessità che i diritti dei soggetti coinvolti siano effettivamente tutelati se si considera che, a norma di legge, l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non ne sospende l'esecuzione;

nella citata sentenza n. 89 del 1992, la Consulta ha rilevato che la difesa concessa in sede di opposizione « non fa venir meno le conseguenze che già si sono prodotte per effetto della dichiarazione di fallimento e sono possibili ulteriori effetti pregiudizievoli. Non è affatto soddisfacente la stessa eventuale revoca del fallimento, in quanto restano i detti effetti dannosi e non sono riparati sufficientemente. In tale situazione sussiste la denunciata violazione

dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto la sola previsione di un rimedio difensivo non è sufficiente per fare ritenere adempiuto il precetto costituzionale, se esso non produce alcun effetto utile per la conservazione o l'affermazione del diritto di cui si è titolari, specie se si considerano gli effetti che si producono anche sulla personalità del debitore »;

nel corso della procedura fallimentare, le scelte operate dal curatore spesso non hanno tenuto in conto tutti gli elementi che, sia ai fini dell'ammissione al concordato misto, sia in generale ai fini della determinazione dell'attivo, risultavano rilevanti, tanto da risultare, anche contrastando le determinazioni del C.T.U. (Consulente tecnico d'Ufficio) nominato dal tribunale il 7 marzo 1997, lesive del diritto dell'interessato ed ulteriormente aggravanti la sua posizione ai fini dell'adempimento dei debiti e della disponibilità di liquidi;

a ciò si aggiunga che, sulla base dei conteggi redatti dal C.T.U., il bilancio della società risultava godere di un attivo di lire 923.284.004 grazie anche al valore degli immobili di proprietà del signor **Lei** e della moglie messi a disposizione ai fini dell'ammissione al concordato misto, anche in accordo con le banche titolari delle ipoteche gravanti su tali beni;

a distanza di oltre due anni dalla dichiarazione di fallimento, i danni prodotti ai creditori e le difficoltà sia economiche che morali subite dal signor **Lei** avrebbero potuto essere evitate se la procedura fosse stata svolta nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa regolate dalla legge e statuite dalla stessa Corte costituzionale; e se si fosse avuta maggiore attenzione rispetto a tutti gli elementi fattuali e contabili documentati che indicavano che le difficoltà dell'azienda dipendevano da fattori contingenti legati al momento politico —:

se non ritenga opportuno disporre un'inchiesta per verificare l'azione del tribunale fallimentare di Roma nel caso di specie. (5-07626)